



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO XIV

Al Comune di Vasto (CH)

comune.vasto@legalmail.it

Rif. Vs. inserimento nel Portale del
federalismo fiscale del 30/04/2019

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 3 aprile 2019 di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019.

Con riferimento all'atto indicato in oggetto, si rileva che il medesimo deve ritenersi inapplicabile per l'anno d'imposta 2019 in quanto approvato oltre il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021.

Al riguardo, viene in considerazione l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Per l'anno 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, è stato da ultimo differito, con decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, al 31 marzo 2019, termine che – in quanto venuto a cadere in un giorno festivo – deve intendersi prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, vale a dire al 1° aprile 2019.

In ordine alle conseguenze del mancato rispetto del termine in discorso, si evidenzia che il Consiglio di Stato, a partire dalla sentenza, Sez. V, n. 4104 del 29 agosto 2017 – nel ribadire la natura perentoria dello stesso, già ampiamente affermata dalla precedente giurisprudenza

amministrativa e contabile¹ – ha chiarito che l’approvazione tardiva delle aliquote e delle tariffe, pur non incidendo sulla validità dell’atto, comporta l’inapplicabilità delle stesse per l’anno d’imposta di riferimento. *“La statuizione sulla inefficacia delle delibere consegue, invero”,* come precisato dalla medesima Quinta Sezione nella sentenza n. 174 dell’8 gennaio 2019, *“dalla violazione del termine per la loro adozione proprio ai sensi del disposto letterale dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006”*.

Del resto, anche la Corte dei Conti, nella deliberazione n. 175 del 13 novembre 2015, resa dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, nell’escludere la possibilità per un comune di modificare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) dopo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, aveva avuto modo di affermare che *“Neppure vi sono dubbi circa la natura decadenziale e perentoria del termine stesso, stanti le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla relativa inosservanza e consistenti nella proroga ope legis delle tariffe e delle aliquote vevoli per gli esercizi precedenti e nella totale mancanza di effetti per l’anno in corso di eventuali deliberazioni tardive”*.

Le aliquote approvate tardivamente, dunque, *“nel rispetto della norma specifica e del principio di annualità dei bilanci e dei tributi locali”* sono *“applicabili nell’anno solare successivo, quindi dal futuro 1° gennaio”* (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 945 del 24 gennaio 2019).

Giova evidenziare che la richiamata giurisprudenza ha altresì precisato che il principio della perentorietà del termine per la determinazione delle aliquote e delle tariffe non è inficiato dalla circostanza secondo cui l’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine di legge non comporta – stante l’assetto delineato dalle norme del TUEL – l’immediata sanzione dello scioglimento del Consiglio. E’ ben vero, infatti, che l’organo consiliare può procedere ad approvare il bilancio dopo la scadenza del termine, ed eventualmente anche successivamente all’avvio della procedura di diffida prefettizia, ma ciò non implica che oltre tale termine il Consiglio possa modificare le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza².

Proprio dal carattere cogente dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 discende, come affermato dalla Corte dei Conti nella citata deliberazione n. 175 del 2015, che

¹ Si vedano, oltre alle numerose pronunce rese dai Tribunali Amministrativi Regionali nell’ambito del contenzioso promosso da questa Amministrazione avverso le deliberazioni tardive adottate dai comuni negli anni 2015 e 2016, le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3808 e n. 3817 del 17 luglio 2014, n. 4409 del 28 agosto 2014, n. 1495 del 19 marzo 2015, l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4434 del 7 ottobre 2016. Nell’ambito della giurisprudenza contabile, si vedano, le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, n. 4 del 14 gennaio 2014; Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 175 del 13 novembre 2015; Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, n. 178 e n. 179 del 26 ottobre 2017.

² Sul punto, si veda, tra le tante, la citata deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 175 del 2015, la quale ha chiarito che *“l’adozione delle deliberazioni di cui trattasi soggiace ad un termine proprio, ancorché individuato mediante rinvio dinamico a quello stabilito dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. E ciò di per sé porta ad escludere la individualizzazione del medesimo in ragione del differimento nella approvazione del bilancio autorizzato con provvedimenti prefettizi o ministeriali presso il singolo comune in ragione di vicende amministrative specifiche”*.

"l'ammissibilità di approvazioni differite, che si tratti sia della prima adozione delle deliberazioni sia delle sostanzialmente equivalenti modifiche postume, non può che essere rimessa alla discrezionalità del legislatore, cioè all'introduzione di norme derogatorie espresse, aventi portata più o meno generale". Tra queste ultime, rientra, in particolare, l'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce all'ente locale – in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio – la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine di cui al citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, purché entro la data fissata dal comma 2 dello stesso art. 193 del TUEL, vale a dire entro il 31 luglio di ciascun anno.

Sul punto, occorre, tuttavia, richiamare il principio espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, che, con la deliberazione n. 178 del 26 ottobre 2017, ha circoscritto il ricorso a tale misura all'ipotesi in cui sia stato adottato un previo formale provvedimento di accertamento negativo del permanere degli equilibri generali di bilancio, precisando che *"la possibilità di determinare variazioni del piano tariffario entro il termine del 31 luglio deve rientrare in una più ampia e corretta programmazione e deve essere agganciata ad un accertamento più globale degli equilibri di bilancio, coerente con i postulati di cui al D. Lgs. n. 118 del 2011"*. Concludono, quindi, i giudici contabili che *"Qualora non sussistano le condizioni per ricorrere alla disciplina derogatoria in esame, eventuali aumenti delle tariffe in data successiva al termine per l'approvazione del bilancio di previsione saranno inevitabilmente tardivi e non saranno applicabili retroattivamente, ma saranno validi soltanto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo (ex plurimis, v. Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 4104 del 29.8.2017)"*³.

Per tutto quanto sopra esposto, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione dell'atto in oggetto sul sito internet www.finanze.it, si invita codesto Comune a voler adottare gli opportuni provvedimenti e ad assicurare, in ogni caso, la più ampia informazione nei confronti dei contribuenti in ordine alla circostanza che, per l'anno 2019, trovano applicazione le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) vigenti nell'anno 2018.

Qualora, infine, codesto Comune si trovi in stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. del citato D. Lgs. n. 267 del 2000 o abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo decreto, si chiede di voler trasmettere la relativa deliberazione ai fini dell'apposizione di specifica nota alla pubblicazione eseguita.

IL DIRETTORE
Giovanni Spalletta
[Firmato digitalmente]

³ Tali principi sono stati più di recente richiamati dal TAR Basilicata nella sentenza n. 788 del 29 novembre 2018.